



1

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 085/CSA/2022-2023

Registro procedimenti n. 096/CSA/2022-2023

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino - Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Nicola Durante - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 96/CSA/2022-2023, proposto dalla società U.S. Alessandria Calcio 1919 S.r.l.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 86/DIV del 22 novembre 2022;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 06.12.2022, il Cons. Nicola Durante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società US Alessandria Calcio 1912 impugna la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega PRO di Serie C, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 86/DIV del 22 novembre 2022, che - con riferimento alla partita del Campionato di Serie C 2022-2023 Alessandria/Siena, disputata il 20 novembre 2022 - le ha irrogato la sanzione dell'ammenda per euro 1.000,00, "perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano in due occasioni cori offensivi nei confronti delle Istituzioni calcistiche. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le



modalità complessive dei fatti e modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (recidiva, r. proc.fed.)”.

Col proposto reclamo, chiede l’annullamento o la riduzione della predetta sanzione.

Alla riunione, svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 6 dicembre 2022, in videoconferenza;

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sostiene la società di non avere responsabilità (o di averla in misura assolutamente minima) riguardo alla condotta dei propri sostenitori.

L’argomentazione non coglie nel segno.

L’art. 25, comma 3, C.G.S. prescrive che le società “sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale”.

Dunque, per i due cori oltraggiosi la responsabilità della società per la condotta dei propri sostenitori ha carattere oggettivo.

Quanto alla sanzione, l’art. 25, comma 4, C.G.S. prevede che “per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell’ammenda nelle misure di cui al comma 1” che, a sua volta, prevede che la sanzione sia “da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C”.

Pertanto, la sanzione applicata è equa, tenuto conto delle attenuanti e della recidiva.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.



3

L'ESTENSORE
Nicola Durante

IL PRESIDENTE
Pasquale Marino

Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce